Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 25 giugno 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 6

CORTE DEI CONTI

Concorso, per esami, a due posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici con sede in Torino.

Concorso, per esami, a due posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici con sede in Bologna.

Concorso, per esami, a due posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici con sede in Genova.

Concorso, per esami, a tre posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici con sede in Milano.

Concorso, per esami, a tre posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici con sede in Ancona.

SOMMARIO

CORTE DEI CONTI

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Concorso, per esami, a due posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici con sede in Torino.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di legge sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la legge 23 ottobre 1960, n. 1196 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la propria ordinanza n. 39 in data 20 marzo 1962;

Viusto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso, per esami, a due posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici della Corte con sede in Torino.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, numero 229.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 3000 e rivolte al Presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al Segretario generale della Corte stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, nonchè nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la destinazione indicata all'art. 1.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni e l'eventuale recapito telefonico.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata

oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretario generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

L'esame consta di una prova scritta e di una prova pratica di dattilografia.

Art. 7.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano.

Art. 8.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura, su carta non rigata di tipo protocollo in bianco, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminino la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito.

Non è permesso il cambiamento di foglio, nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni debbono essere eseguite soltanto con i mezzi apprestati dalla macchina.

Immediatamente prima dello svolgimento del saggio la commissione presceglie un brano di argomento giuridico o contabile con eventuale inserzione di prospetti numerici, brano che viene distribuito a ciascun candidato in busta chiusa, da aprirsi soltanto dopo che il presidente abbia dichiarato iniziata la prova.

Nella valutazione della prova la commissione tiene conto della precisione e della velocità dimostrate dal candidato.

Art. 9.

Ove, per il numero dei candidati, non si renda possibile lo svolgimento della prova pratica in unico contesto di tempo e di luogo, è in facoltà dell'amministrazione di distribuire, mediante sorteggio, i candidati in gruppi e di chiamare, sempre mediante sorteggio, ogni gruppo, in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno, ad eseguire la prova stessa.

Nel caso in cui l'amministrazione si avvalga di tale facoltà, saranno prescelti dalla commissione, per la prova, brani diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza e a difficoltà di riproduzione.

Art. 10.

Sono ammessi alla prova pratica i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica non si intende superata se il candidato non vi ottenga una votazione di almeno sette decimi.

La somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nella prova pratica costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di merito, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di dattilografia e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretario generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 12.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte dei conti, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *E*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare civile o militare.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare civile o militare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, numero 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta di un primo referendario della Corte dei conti con funzioni di presidente, di due impiegati appartenenti rispettivamente alla carriera direttiva ed esecutiva della Corte stessa, nonché di due insegnanti abilitati all'insegnamento della dattilografia negli istituti secondari di istruzione tecnica.

Le funzioni di segretario saranno espletate da un impiegato della carriera di concetto della Corte dei conti.

Art. 15.

La prova scritta d'esame avrà luogo in Torino.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 10 ottobre 1984 sarà data comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà la prova scritta.

I concorrenti dovranno, pertanto, consultare la *Gazzetta Ufficiale* sopraindicata sulla quale potrà essere comunicato lo eventuale rinvio della pubblicazione del diario di esame.

Ai candidati ammessi a sostenere la prova scritta non sarà data comunicazione alcuna; pertanto coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti, per difetto di requisiti, o del mancato accoglimento della domanda perché non contenente tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi nel giorno e nell'ora indicati al precedente comma presso la sede di esame per sostenere la prova scritta.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova pratica di dattilografia verranno comunicati il giorno, l'ora e il luogo in cui dovranno sostenerla, almeno venti giorni prima, con la indicazione del voto riportato nella prova scritta.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale di riconoscimento;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) porto d'armi;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive integrazioni e modificazioni;

h) ogni altro idoneo documento personale di riconoscimento, munito di fotografia.

Art. 16.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati coadiutori dattilografi in prova per la durata di mesi sei, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 28, quinto comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 29 maggio 1984

Il presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1984
Registro n. 5 *Presidenza, foglio* n. 116

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi, possibilmente a macchina
o in caratteri stampatello,
su carta da bollo da L. 3000)

Al signor Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti, 25 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . (provincia di . il . . . e residente dal (1) . . . in . . . . . (provincia di . . .) via . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a due posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici della Corte dei conti, con sede in Torino, indetto con decreto presidenziale 29 maggio 1984.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . . ;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . conseguito in data . . . . presso . . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto in caso di nomina, a raggiungere gli uffici della Corte dei conti, con sede in Torino.

Data, ...

Firma . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . . ed eventuale recapito telefonico . .

Visto, si autentica la firma del sig. . . . . . . (5).

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste lettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(3246)

Concorso, per esami, a due posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici con sede in Bologna.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la legge 23 ottobre 1960, n. 1196 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la prorpia ordinanza n. 39 in data 20 marzo 1962;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 213;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso, per esami, a due posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici della Corte con sede in Bologna.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 3000 e rivolte al Presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al Segretariato generale della Corte stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la destinazione indicata all'art. 1.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni e l'eventuale recapito telefonico.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

L'esame consta di una prova scritta e di una prova pratica di dattilografia.

Art. 7.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano.

Art. 8.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura, su carta non rigata di tipo protocollo in bianco, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che termiano la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito.

Non è permesso il cambiamento di foglio, né l'uso della gomma; le eventuali correzioni debbono essere eseguite soltanto con i mezzi apprestati dalla macchina.

Immediatamente prima dello svolgimento del saggio la Commissione prescegile un brano di argomento giuridico o contabile con eventuale inserzione di prospetti numerici, brano che viene distribuito a ciascun candidato in busta chiusa, da aprirsi soltanto dopo che il presidente abbia dichiarato iniziata la prova.

Nella valutazione della prova la commissione tiene conto della precisione e della velocità dimostrate dal candidato.

Art. 9.

Ove, per il numero dei candidati, non si renda possibile lo svolgimento della prova pratica in unico contesto di tempo e di luogo, è in facoltà dell'amministrazione di distribuire, mediante sorteggio, i candidati in gruppi e di chiamare, sempre mediante sorteggio, ogni gruppo, in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno, ad eseguire la prova stessa.

Nel caso in cui l'amministrazione si avvalga di tale facoltà, saranno prescelti dalla commissione, per la prova, brani diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza e a difficoltà di riproduzione.

Art. 10.

Sono ammessi alla prova pratica i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica non si intende superata se il candidato non vi ottenga una votazione di almeno sette decimi.

La somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nella prova pratica costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di merito, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di dattilografia e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 12.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte dei conti, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nelal graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *E*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione al rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello

stato di servizio militareo del foglio matricolare militare, o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'articolo 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico dal sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare civile o militare.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare civile o militare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipazione a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e d fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta di un primo referendario della Corte dei conti con funzioni di presidente, di due impiegati appartenenti rispettivamente alla carriera direttiva ed esecutiva della Corte stessa, nonché di due insegnanti abilitati all'insegnamento della dattilografia negli istituti secondarsi di istruzione tecnica.

Le funzioni di segretario saranno espletate da un impiegato della carriera di concetto della Corte dei conti.

Art. 15.

La prova scritta d'esame avrà luogo in Bologna.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 ottobre 1984 sarà data comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà la prova scritta.

I concorrenti dovranno, pertanto, consultare la *Gazzetta Ufficiale* sopraindicata sulla quale potrà essere comunicato l'eventuale rinvio della pubblicazione del diario di esame.

Ai candidati ammessi a sostenere la prova scritta non sarà data comunicazione alcuna; pertanto coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Persidente della Corte dei conti, per difetto di requisiti, o del mancato accoglimento della domanda perché non contenente tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi nel giorno e nell'ora indicati al precedente comma presso la sede di esame per sostenere la prova scritta.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova pratica di dattilografia verrano comunicati il giorno, l'ora e il luogo in cui dovranno sostenerla, almeno venti giorni prima, con la indicazione del voto riportato nella prova scritta.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale di riconoscimento;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) porto d'armi;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive integrazioni modificazioni;

h) ogni altro idoneo documento personale di riconoscimento, munito di fotografia.

Art. 16.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati coadiutori dattilografi in prova per la durata di mesi sei, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 28, quindo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 29 maggio 1984

Il presidente: Pirrami Traversari

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *giugno* 1984
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 117

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi, possibilmente a macchina
o in caratteri stampatello su carta
da bollo da L. 3000)

Al signor Presidente della Corte dei conti - Segretario generale - Via Baiamonti, 25 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . e residente dal (1) . . . . . . in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a n. 2 posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici della Corte dei conti con sede in Bologna indetto con decreto presidenziale 29 maggio 1984.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: conseguito in data . . . . . . presso . . . . . .,

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto in caso di nomina, a raggiungere gli uffici della Corte dei conti, con sede in Bologna.

Data, ...

Firma . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . . ed eventuale recapito telefonico . . . .

Visto, si autentica la firma del sig. . . . . . .(5).

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalla liste lettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(3247)

Concorso, per esami, a due posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici con sede in Genova.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la legge 23 ottobre 1960, n. 1196 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la propria ordinanza n. 39 in data 20 marzo 1962;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 giugno 1981, n. 432;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso, per esami, a due posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici della Corte con sede in Genova.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, numero 229.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 3000 e rivolte al Presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al Segretariato generale della Corte stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, nonchè nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la destinazione indicata all'art. 1.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni e l'eventuale recapito telefonico.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

L'esame consta di una prova scritta e di una prova pratica di dattilografia.

Art. 7.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano.

Art. 8.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura, su carta non rigata di tipo protocollo in bianco, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminino la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito.

Non è permesso il cambiamento di foglio, nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni debbono essere eseguite soltanto con i mezzi apprestati dalla macchina.

Immediatamente prima dello svolgimento del saggio la commissione presceglie un brano di argomento giuridico o contabile con eventuale inserzione di prospetti numerici, brano che viene distribuito a ciascun candidato in busta chiusa, da aprirsi soltanto dopo che il presidente abbia dichiarato iniziata la prova.

Nella valutazione della prova la commissione tiene conto della precisione e della velocità dimostrate dal candidato.

Art. 9.

Ove, per il numero dei candidati, non si renda possibile lo svolgimento della prova pratica in un unico contesto di tempo e di luogo, è in facoltà dell'amministrazione di distribuire, mediante sorteggio, i candidati in gruppi e di chiamare, sempre mediante sorteggio, ogni gruppo, in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno, ad eseguire la prova stessa.

Nel caso in cui l'amministrazione si avvalga di tale facoltà, saranno prescelti dalla commissione, per la prova, brani diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza e a difficoltà di riproduzione.

Art. 10.

Sono ammessi alla prova pratica i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica non si intende superata se il candidato non vi ottenga una votazione di almeno sette decimi.

La somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nella prova pratica costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di merito, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di dattilografia e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 12.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte dei conti, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *E*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello

stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare civile o militare.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare civile o militare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *e*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, numero 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta di un primo referendario della Corte dei conti con funzioni di presidente, di due impiegati appartenenti rispettivamente alla carriera direttiva ed esecutiva della Corte stessa, nonché di due insegnanti abilitati all'insegnamento della dattilografia negli istituti secondari di istruzione tecnica.

Le funzioni di segretario saranno espletate da un impiegato della carriera di concetto della Corte dei conti.

Art. 15.

La prova scritta d'esame avrà luogo in Genova.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 ottobre 1984 sarà data comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà la prova scritta.

I concorrenti dovranno, pertanto, consultare la *Gazzetta Ufficiale* sopraindicata sulla quale potrà essere comunicato l'eventuale rinvio della pubblicazione del diario di esame.

Ai candidati ammessi a sostenere la prova scritta non sarà data comunicazione alcuna; pertanto coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti, per difetto di requisiti, o del mancato accoglimento della domanda perché non contenente tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi nel giorno e nell'ora indicati al precedente comma presso la sede di esame per sostenere la prova scritta.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova pratica di dattilografia verranno comunicati il giorno, l'ora e il luogo in cui dovranno sostenerla, almeno venti giorni prima, con la indicazione del voto riportato nella prova scritta.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale di riconoscimento;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) porto d'armi;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive integrazioni e modificazioni;

h) ogni altro idoneo documento personale di riconoscimento, munito di fotografia.

Art. 16.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati coadiutori dattilografi in prova per la durata di mesi sei, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 28, quinto comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 29 maggio 1984

Il presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *giugno* 1984
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 118

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi, possibilmente a macchina
o in caratteri stampatello,
su carta da bollo da L. 3000)

Al signor Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti, 25 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) il . . . . . . e residente dal (1) . . . in . . . . . (provincia di . . .) via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a due posti di codiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici della Corte dei conti, con sede in Genova, indetto con decreto presidenziale 29 maggio 1984.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . conseguito in data . . . . presso . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

8) è disposto in caso di nomina, a raggiungere gli uffici della Corte dei conti, con sede in Genova.

Data, ...

Firma . . . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . . ed eventuale recapito telefonico . . .

Visto, si autentica la firma del sig. . . . . . . (5).

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(3248)

Concorso, per esami, a tre posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici con sede in Milano.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Persidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la propria ordinanza n. 39 in data 20 marzo 1962;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso, per esami, a tre posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici della Corte con sede in Milano.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercizio, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 3000 e rivolte al Presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al Segretariato generale della Corte stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la destinazione indicata all'art. 1.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni e l'eventuale recapito telefonico.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

L'esame consta di una prova scritta e di una prova pratica di dattilografia.

Art. 7.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano.

Art. 8.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura, su carta non rigata di tipo protocollo in bianco, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminino la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito.

Non è permesso il cambiamento di foglio, né l'uso della gomma; le eventuali correzioni debbono essere eseguite soltanto con i mezzi apprestati dalla macchina.

Immediatamente prima dello svolgimento del saggio la commissione prescegIie un brano di argomento giuridico o contabile con eventuale inserzione di prospetti numerici, brano che viene distribuito a ciascun candidato in busta chiusa, da aprirsi soltanto dopo che il presidente abbia dichiarato iniziata la prova.

Nella valutazione della prova la commissione tiene conto della precisione e della velocità dimostrate dal candidato.

Art. 9.

Ove, per il numero dei candidati, non si renda possibile lo svolgimento della prova pratica in unico contesto di tempo e di luogo, è in facoltà dell'amministrazione di distribuire, mediante sorteggio, i candidati in gruppi e di chiamare, sempre mediante sorteggio, ogni gruppo, in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno, ad eseguire la prova stessa.

Nel caso in cui l'amministrazione si avvalga di tale facoltà, saranno prescelti dalla commissione, per la prova, brani diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza e a difficoltà di riproduzione.

Art. 10.

Sono ammessi alla prova pratica i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica non si intende superata se il candidato non vi ottenga una votazione di almeno sette decimi.

La somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nella prova pratica costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di merito, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di dattilografia e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 12.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte dei conti, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *E*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello

stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'articolo 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare civile o militare.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare civile o militare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta di un primo referendario della Corte dei conti con funzioni di presidente, di due impiegati appartenenti rispettivamente alla carriera direttiva ed esecutiva della Corte stessa, nonché di due insegnanti abilitati all'insegnamento della dattilografia negli istituti secondari di istruzione tecnica.

Le funzioni di segretario saranno espletate da un impiegato della carriera di concetto della Corte dei conti.

Art. 15.

La prova scritta d'esame avrà luogo in Milano.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 ottobre 1984 sarà data comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà la prova scritta.

I concorrenti dovranno, pertanto, consultare la *Gazzetta Ufficiale* sopraindicata sulla quale potrà essere comunicato lo eventuale rinvio della pubblicazione del diario di esame.

Ai candidati ammessi a sostenere la prova scritta non sarà data comunicazione alcuna; pertanto coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti, per difetto di requisiti, o del mancato accoglimento della domanda perché non contenente tutte le indicazioni precisate nel precedente articolo 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi nel giorno e nell'ora indicati al precedente comma presso la sede di esame per sostenere la prova scritta.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova pratica di dattilografia verranno comunicati il giorno, l'ora e il luogo in cui dovranno sostenerla, almeno venti giorni prima, con la indicazione del voto riportato nella prova scritta.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale di riconoscimento;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) porto d'armi;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive integrazioni e modificazioni;

h) ogni altro idoneo documento personale di riconoscimento, munito di fotografia.

Art. 16.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati coadiutori dattilografi in prova per la durata di mesi sei, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 28, quinto comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 29 maggio 1984

Il presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *giugno* 1984
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 119

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi, possibilmente a macchina
o in caratteri stampatello,
su carta da bollo da L. 3000)

Al signor Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti, 25 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente dal (1) . . . . in . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a tre posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici della Corte dei conti, con sede in Milano, indetto con decreto presidenziale 29 maggio 1984.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché . . . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito in data . . . . . presso . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto in caso di nomina, a raggiungere gli uffici della Corte dei conti con sede in Milano.

Data, ...

Firma . . . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . . ed eventuale recapito telefonico . . . .

Visto, si autentica la firma del sig. . . . . . (5).

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(3249)

Concorso, per esami, a tre posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici con sede in Ancona.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la propria ordinanza n. 39 in data 20 marzo 1962;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso, per esami, a tre posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici della Corte con sede in Ancona.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 3000 e rivolte al Presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al Segretariato generale della Corte stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario);

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la destinazione indicata all'art. 1.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni e l'eventuale recapito telefonico.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

L'esame consta di una prova scritta e di una prova pratica di dattilografia.

Art. 7.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano.

Art. 8.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura, su carta non rigata di tipo protocollo in bianco, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminano la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito.

Non è permesso il cambiamento di foglio, né l'uso della gomma; le eventuali correzioni debbono essere eseguite soltanto con i mezzi apprestati dalla macchina.

Immediatamente prima dello svolgimento del saggio la commissione presceglie un brano di argomento giuridico o contabile con eventuale inserzione di prospetti numerici, brano che viene distribuito a ciascun candidato in busta chiusa, da aprirsi soltanto dopo che il presidente abbia dichiarato iniziata la prova.

Nella valutazione della prova la commissione tiene conto della precisione e della velocità dimostrate dal candidato.

Art. 9.

Ove, per il numero dei candidati, non si renda possibile lo svolgimento della prova pratica in unico contesto di tempo e di luogo, è in facoltà dell'amministrazione di distribuire, mediante sorteggio, i candidati in gruppi e di chiamare, sempre mediante sorteggio, ogni gruppo, in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno, ad eseguire la prova stessa.

Nel caso in cui l'amministrazione si avvalga di tale facoltà, saranno prescelti dalla commissione, per la prova, brani diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza e a difficoltà di riproduzione.

Art. 10.

Sono ammessi alla prova pratica i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica non si intende superata se il candidato non vi ottenga una votazione di almeno sette decimi.

La somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nella prova pratica costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di merito, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatora in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di dattilografia e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 12.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte dei conti, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *E*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'articolo 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare civile o militare.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare civile o militare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *a*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggetti a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta di un primo referendario della Corte dei conti con funzioni di presidente, di due impiegati appartenenti rispettivamente alla carriera direttiva ed esecutiva della Corte stessa, nonché di due insegnanti abilitati all'insegnamento della dattilografia negli istituti secondari di istruzione tecnica.

Le funzioni di segretario saranno espletate da un impiegato della carriera di concetto della Corte dei conti.

Art. 15.

La prova scritta d'esame avrà luogo in Ancona.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 settembre 1984 sarà data comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà la prova scritta.

I concorrenti dovranno, pertanto, consultare la *Gazzetta Ufficiale* sopraindicata sulla quale potrà essere comunicato lo eventuale rinvio della pubblicazione del diario di esame.

Ai candidati ammessi a sostenere la prova scritta non sarà data comunicazione alcuna; pertanto coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti, per difetto di requisiti, o del mancato accoglimento della domanda perché non contenente tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi nel giorno e nell'ora indicati al precedente comma presso la sede di esame per sostenere la prova scritta.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova pratica di dattilografia verranno comunicati il giorno, l'ora e il luogo in cui dovranno sostenerla, almeno venti giorni prima, con la indicazione del voto riportato nella prova scritta.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale di riconoscimento;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) porto d'armi;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive integrazioni e modificazioni;

h) ogni altro idoneo documento personale di riconoscimento, munito di fotografia.

Art. 16.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati coadiutori dattilografi in prova per la durata di mesi sei, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 28, quinto comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 12 giugno 1984

Il presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1984
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 221

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi, possibilmente a macchina
o in carattere stampatello
su carta da bollo da L. 3000)

Al signor Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti, 25 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . nato a
(provincia di . . .) il .
e residente da (1) . . . in .
(provincia di . .) via .
n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a tre posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici della Corte dei conti, con sede in Ancona indetto con decreto presidenziale 12 giugno 1984.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3)

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: . conseguito in data . . . . presso . . . .

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto in caso di nomina, a raggiungere gli uffici della Corte dei conti con sede in Ancona.

Data, ...

Firma . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . . ed eventuale recapito telefonico . . . .

Visto, si autentica la firma del sig. . . . . (5).

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) *Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano* superato il trentacinquesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono e perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(3257)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(5651089/7) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411230841730)

L. 1.000